

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1-104-328-765-847-909-1073-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 3 maggio 1995 -
degli articoli 7 e 8 del testo proposto dalla 11ª Commissione permanente per i

DISEGNI DI LEGGE

*«Norme in tema di democrazia, rappresentanza
e rappresentatività sindacali» (n. 1)*

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma,
della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio
1970, n. 352

comunicato alla Presidenza il 28 luglio 1993

*«Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici
e dei lavoratori nei luoghi di lavoro» (n. 104)*

d'iniziativa dei senatori SALVATO, CRIPPA, PUGLIESE, ALÒ,
BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CARPI, CUFFARO, DIONISI,
FAGNI, FISCHETTI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, ROSSI,
SERRI e TRIPODI

comunicato alla Presidenza il 15 aprile 1994

«Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale» (n. 328)

**d'iniziativa dei senatori SMURAGLIA, DE LUCA, DANIELE GALDI,
PELELLA, LARIZZA, GRUOSSO e MICELE**

comunicato alla Presidenza il 25 maggio 1994

«Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale» (n. 765)

**d'iniziativa dei senatori MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI
e MININNI-JANNUZZI**

comunicato alla Presidenza il 5 agosto 1994

«Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali» (n. 847)

**d'iniziativa dei senatori MARCHINI, CARNOVALI, CARINI,
MANFROI e BRICCARELLO**

comunicato alla Presidenza il 15 settembre 1994

*«Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie,
di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale
(n. 909)*

**d'iniziativa dei senatori SPISANI, ZACCAGNA, ZANETTI
e TERRACINI**

comunicato alla Presidenza il 27 settembre 1994

*«Nuove norme in materia di organizzazione
e di attività sindacale» (n. 1073)*

d'iniziativa della senatrice SALVATO

comunicato alla Presidenza il 27 ottobre 1994

Funzioni delle rappresentanze sindacali unitarie
e diritti di informazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Funzioni delle rappresentanze unitarie)

1. Le decisioni delle rappresentanze unitarie vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Gli accordi stipulati dalle rappresentanze unitarie a livello aziendale, con le modalità di seguito specificate, obbligano i datori di lavoro alla loro osservanza nei confronti di tutti i lavoratori e sono vincolanti per tutti i dipendenti delle unità cui si riferisce l'accordo.

3. La facoltà di negoziare le materie devolute al livello aziendale dai contratti collettivi nazionali di lavoro è esercitata secondo le modalità ed alle condizioni in essi previste.

4. Nelle materie rinviate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla sede negoziale aziendale, le rappresentanze unitarie negoziano con il datore di lavoro, con l'assistenza delle associazioni sindacali territoriali aderenti a quelle che hanno stipulato i contratti collettivi nazionali di categoria o di comparto applicati nell'impresa o unità produttiva o amministrativa. In ogni caso di disaccordo fra rappresentanze unitarie e rappresentanti delle associazioni sindacali territoriali, è indetto dalla rappresentanza unitaria, entro 7 giorni, un *referendum* tra i lavoratori interessati, limitatamente alle materie o voci sulle quali verte il disaccordo. I lavoratori decidono a maggioranza assoluta dei votanti.

5. Su richiesta di un terzo dei lavoratori interessati o dei rappresentanti eletti, il contratto collettivo aziendale può essere sottoposto a *referendum* risolutivo entro sette giorni dalla sua stipula e, nel caso in cui la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi si pronunzi contro l'accordo, esso perde efficacia fin dal momento della sua conclusione.

6. I contratti aziendali non possono disporre dei diritti dei singoli lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi di maggior livello, se non nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e quando vengano approvati dalla maggioranza assoluta dell'agente contrattuale, composto ai sensi del comma 3.

Art. 2.

(Diritti di informazione)

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, la rappresentanza unitaria deve essere informata:

a) annualmente, sul bilancio, sull'andamento della gestione dell'impresa, sulle prospettive occupazionali e sull'andamento delle assunzioni con modalità particolari;

b) ogni semestre, sui contratti di appalto e subappalto;

c) sull'introduzione di innovazioni organizzative, nuovi macchinari o nuove tecnologie;

d) sull'ambiente di lavoro, sull'applicazione delle norme di sicurezza, sull'impiego di fattori nocivi, ogni volta che ciò sia necessario o che la rappresentanza unitaria ne faccia comunque richiesta.

2. I contratti collettivi specificano le materie sulle quali la rappresentanza unitaria deve essere consultata prima della adozione di eventuali misure innovative; provvedono altresì ad ogni eventuale integrazione degli obblighi di comunicazione e informazione di cui al comma precedente.

3. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via preventiva alla rappresentanza unitaria i criteri e le ragioni giustificatrici della eventuale concessione a singoli lavoratori o a specifici gruppi di condizioni economiche e normative di miglior favore. La rappresentanza unitaria esprime entro sette giorni il suo parere senza pregiudizio per i diritti e le azioni dei singoli.

